

Regolamento per la concessione di contributi, sovvenzioni, sussidi ed ausili finanziari

ART.1

Al fine di concorrere al progresso civile, sociale, culturale ed economico della Comunità locale, il Comune di Orzinuovi può concedere contributi sotto forma di interventi, sovvenzioni, sussidi, agevolazioni, concorso finanziario, partecipazione alla spesa e vantaggi economici anche in natura. I contributi di cui al precedente comma comprendono qualsiasi elargizione "facoltativa" e possono riguardare solo iniziative di interesse pubblico e di rilevanza riconosciuta rispetto alle finalità indicate.

Possono essere erogati, altresì, contributi anche a singole persone in relazione al loro bisogno comprovato.

Il presente regolamento determina le forme di garanzia e di trasparenza dell'attività amministrativa ai sensi dell'art.12 della L.7.8.90 n.241.

ART.2

Destinatari

Sono soggetti destinatari dei contributi:

le persone fisiche;

le persone giuridiche pubbliche e private;

le Società legalmente costituite, le Associazioni, i Comitati e gli Organismi rappresentativi di interessi diffusi, comunque senza finalità di lucro, accertata in base agli eventuali atti costitutivi o Statuti;

le Istituzioni scolastiche.

ART.3

Carattere dei contributi

I contributi possono avere carattere:

- a) Ordinario: quale concorso per l'attività ordinaria annuale di enti e associazioni in relazione ai benefici che dalla stessa derivano alla comunità locale.
- b) Straordinario: quando oggetto di un solo intervento e si esauriscono con la somministrazione del contributo stabilito, senza costituire impegno per gli esercizi futuri.
- c) Di intervento a favore di singoli o di nuclei familiari che non dispongono di risorse sufficienti a garantire il soddisfacimento dei bisogni fondamentali o si trovino in occasionali situazioni di emergenza; l'intervento è concesso con i criteri e le modalità stabiliti dal Piano socio-assistenziale del Comune.

ART.4

Criteri

I contributi di cui alla lettera a) e b) del precedente articolo 3, sono concessi dalla Giunta che dovrà tener conto:

- a) della coerenza dell'iniziativa con i programmi comunali;
- b) dell'efficacia ai fini della promozione civile, sociale, culturale ed economica della Comunità;
- c) della rappresentatività del soggetto proponente;
- d) del rapporto tra il costo previsto documentalmente e il risultato ipotizzato;
- e) del buon esito eventualmente conseguito in occasioni o anni precedenti.

In ogni caso il contributo non potrà essere superiore alla differenza tra i costi dell'iniziativa e gli eventuali ricavi.

ART.5

La domanda di contributo di cui alla lettera a) e b) del precedente articolo 3, in carta semplice ed a firma dell'interessato avente titolo o del legale rappresentante, sarà indirizzata al Sindaco e dovrà contenere la descrizione dell'attività o dell'iniziativa programmata, le finalità della stessa ed il contributo richiesto.

La domanda sarà corredata delle notizie e delle documentazioni atte ad evidenziare la rilevanza dell'iniziativa nonché i costi preventivati ed i ricavi presunti.

La domanda dovrà indicare, inoltre, la persona abilitata a quietanzare.

ART.6

Attestazioni

L'erogazione dei contributi di cui alla lettera a) e b) del precedente articolo 3 sarà subordinata all'attestazione, da parte del beneficiario, della effettiva e regolare attuazione dell'iniziativa e del rendiconto contabile.

Il beneficiario dovrà, altresì, provvedere all'attestazione relativa all'eventuale applicazione delle disposizioni fiscali di cui all'art.28 del DPR n.600 del 1973.

L'erogazione dei contributi può essere, inoltre, subordinata all'attestazione, da parte del beneficiario, dell'inesistenza di provvedimenti o di procedimenti ostativi ai sensi della legge sulla lotta alla delinquenza mafiosa.

ART.7

Pubblicità

Gli Enti, le Associazioni o i comitati che ricevono contributi da parte del Comune per realizzare manifestazioni, iniziative o progetti sono tenuti a far risultare dagli atti con i quali pubblicizzano o annunciano le iniziative, che le stesse sono realizzate con il concorso del Comune.

ART.8

Partecipazione

Il Comune si riserva la facoltà di partecipare, con propri rappresentanti, a Comitati promotori delle iniziative sovvenzionate, nonché di accertare la regolare attuazione delle medesime ed il corretto impiego dei contributi concessi.

ART.9

Norma finale

La presente disciplina si applica anche per la concessione di contributi previsti da leggi statali o regionali, salvo che queste non dispongano diversamente.